

**COMMISSIONE PROFESSIONALE PARITETICA CANTONALE PER GLI
INGEGNERI, GLI ARCHITETTI E PROFESSIONI AFFINI**
Corso Elvezia 16, CP 1269, 6901 Lugano

Tel 091 911 51 13 fax 091 911 51 12 - info@cppcia.ch

<p>REGOLAMENTO RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA</p>

In un momento in cui il perfezionamento e l'aggiornamento professionale sono particolarmente sentiti, la Commissione professionale paritetica cantonale per gli ingegneri, gli architetti e professioni affini (CPPCIA) ritiene opportuno e necessario, nei limiti delle sue competenze e disponibilità, favorire e stimolare con degli incentivi l'accesso alla formazione professionale continua.

A tale proposito la CPPCIA rammenta che i fondi paritetici, oltre ad assicurare il regolare funzionamento della stessa, possono essere utilizzati per scopi concernenti il perfezionamento professionale conformemente all'art. 11.4 del Contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e professioni affini (CCL) per il Cantone Ticino.

1. Beneficiari

- 1.1 Dipendenti sottoposti al CCL, a condizione che al momento della richiesta la ditta che li occupa sia in regola con il pagamento dei contributi professionali.

2. Genere di corsi sussidiati

- 2.1 Corsi individuali
- 2.2 Corsi aziendali
- 2.3 Corsi istituzionali o degli enti formativi (solo territorio elvetico)
- 2.4 Tutti i corsi devono essere affini alla professione esercitata.

3. Finanziamento e incasso

- 3.1 Il finanziamento a favore della formazione continua e del perfezionamento professionale è garantito attingendo alle entrate generate dai contributi professionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori assoggettati al CCL.
- 3.2 L'incasso degli importi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro avviene a cura della Segreteria della CPPCIA.
- 3.3 La CPPCIA si impegna a finanziare il 50% di una tassa d'iscrizione, max 500 CHF/ annui per lavoratore e un rimborso spese di 100 CHF/ annui al datore di lavoro, fino al raggiungimento del fondo di formazione continua.

4. Modalità per l'ottenimento dei sussidi

- 4.1 Tutte le richieste devono essere presentate per il tramite del datore di lavoro.
- 4.2 Corsi individuali: le richieste sono affidate alla Segreteria di ASIAT che s'impegna autonomamente a creare le basi della richiesta e ad aggiornare la lista dei corsi pertinenti. La Segreteria di ASIAT si occupa pure di pubblicizzare e di verificare i dossiers per il tramite dei datori di lavoro.
- 4.3 Corsi aziendali: le richieste sono affidate alla Segreteria di ASIAT che s'impegna autonomamente a creare le basi della richiesta e ad aggiornare la lista dei corsi pertinenti. La Segreteria di ASIAT si occupa pure di pubblicizzare e di verificare i dossiers per il tramite dei datori di lavoro.

- 4.4 Corsi istituzionali o degli enti formativi (ECAP Unia e CFP-OCST): le richieste dovranno pervenire alla Segreteria della CPPCIA.
- 4.5 Tutte le richieste devono essere corredate dai seguenti documenti:
- Modulo per la richiesta di prestazioni finanziarie a sostegno della formazione professionale continua
 - Ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione
 - Ricevuta dell'attestato di frequenza
 - Ricevuta dell'avvenuto pagamento di fatture prese a carico dalla ditta e/o eventuali sussidi ricevuti da altri enti.
- 4.6 ASIAT e CPPCIA chiudono la raccolta delle richieste di rimborso entro la fine di gennaio. ASIAT prepara una lista contenente tutte le richieste di rimborso da inviare alla CPPCIA. La Segreteria della CPPCIA si occupa di controllare se i richiedenti presenti nella lista hanno diritto al sussidio in base alle dichiarazioni aziendali aggiornate archiviate nel portale Web. L'evasione dei sussidi avviene di regola entro la fine di aprile.

5. Disposizioni finali

- 5.1 In caso di contestazioni decide in via esclusiva la CPPCIA.
- 5.2 La CPPCIA si riserva, in ogni momento, di apportare le modifiche che ritiene necessarie in funzione anche della disponibilità finanziaria.

6. Approvazione

- 6.1 Il presente regolamento è stato approvato dalla CPPCIA durante la sessione plenaria ordinaria del 6 settembre 2022.
- 6.2 Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2021.

7. Istanza di revisione e ricorsi

- 7.1 Contro le decisioni di finanziamento emesse dalla CPPCIA, i diretti interessati possono inoltrare un'istanza di revisione in forma scritta alla CPPCIA, motivando e presentando eventuali mezzi di prova.
- 7.2 Se l'istanza di revisione non fosse accolta, le persone toccate dalla decisione della CPPCIA possono inoltrare ricorso al Collegio arbitrale di cui all'art. 9 CCL qualora l'azienda fosse affiliata ad ASIAT e il/ la dipendente a uno dei sindacati firmatari del CCL, rispettivamente all'Arbitro unico di cui all'art. 10 qualora l'azienda non fosse affiliata ad ASIAT o il/ la dipendente a uno dei sindacati firmatari del CCL.
- 7.3 Tutti i ricorsi devono essere inviati con motivazione scritta al Collegio arbitrale o all'Arbitro unico entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
- 7.4 Agli enti di formazione riconosciuti non è data facoltà di ricorrere a decisioni in quanto enti rappresentati pariteticamente nella CPPCIA.

Il Presidente



Dario Menaballi

Il Segretario



Boris Ré